REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2628/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 06/03/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-*quinquies*, comma 1, c.p.c.,

TRA

Parte_1 (c.f.: *C.F._1*), **in proprio e n.q. esercente potestà genitoriale sulla minore** *Persona_1* (cf. *C.F._2*), quali eredi legittimi della defunta *Persona_2*, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. [redacted] (c.f.: *C.F._3*) dal quale sono rappresentati e difesi

ATTORI

E

Controparte_1 (c.f.: *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in [redacted] *CP_1* presso lo studio dell'Avv. [redacted] (c.f.: *C.F._4*) dal quale è rappresentata e difesa

CONVENUTA

Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità sanitaria.

Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto notificato in data 27.2.2022 *Parte_1* , in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore *Persona_1* esponeva quanto segue: *Persona_2* rispettivamente coniuge di *Parte_1* e madre di *Per_1* *[...]* affetta da adenocarcinoma del grosso intestino (colon) di alto grado, diagnosticatole nel mese di settembre 2019, per una condizione di coxartrosi destra, fu ricoverata in data 12.06.2015 presso il P.O. [redacted] di [redacted] (Na) per essere sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi di anca dx in data 25.06.2015; durante l'intervento *Persona_2* contrasse un'infezione batterica risultante positiva allo Staphylococcus Aureus ed Epidermidis, Corynebacterium spesies, mai riscontrata né diagnosticata dal corpo sanitario del P.O. [redacted] neanche durante i periodici controlli ortopedici prescrittole dagli stessi; l'infezione fu contratta in quanto i sanitari eseguirono l'intervento chirurgico di artroprotesi di anca dx senza la preventiva e necessaria profilassi antibiotica; in data 06/07/2015 *Per_2* *[...]* fu dimessa con diagnosi di ortoprotesi totale e prescrizioni domiciliari ma subito lamentò fortissimi dolori all'anca e gamba dx, tali da costringerla a recarsi più volte in ospedale per sottoporsi a visita e controllo ortopedico, ma in tale sede le fu diagnosticata una semplice lombosciatalgia e le fu prescritta una cura medica domiciliare a base di massicce dosi di antiinfiammatori; a causa del persistere dei forti dolori in data 21.07.2015 la *Per_2* si sottopose ad esami di laboratorio che rilevarono valori elevati dell'indice di VES; che in data 07/08/2015, nel corso di un controllo clinico presso il P.O. [redacted] di [redacted] i sanitari riscontrarono una secrezione sierosa ricorrente, per la quale provvidero solo ad effettuare una blanda medicazione senza ulteriormente indagare sulla ragione che avesse determinato sia l'origine della secrezione sia l'*elevato valore dell'indice di VES* che si evidenziava dagli esami ematochimici; gli esami ematochimici del 24.08.2015, eseguiti successivamente al controllo ortopedico del 07.08.2015, rilevarono ancora un elevato valore dell'indice VES e del PCR di circa 3 volte il valore massimo previsto, e in data 28.08.2015 *Persona_2* lamentando forti dolori alla gamba dx si recò nuovamente al nosocomio di [redacted] per un ulteriore controllo ortopedico che si risolse con una superficiale visita di routine e prescrizione di terapia farmacologia con diagnosi di coxalgia e poliartralgia; in data 31.08.2015 *Persona_2* si recò nuovamente all'Ospedale [redacted] per un ulteriore controllo ortopedico, dove fu sottoposta a radiografia dell'anca dx. ed anche questo controllo si rivelò

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

inadeguato ed eseguito con superficialità dai medici, tanto che le venne ancora diagnosticata una lombosciatalgia alla gamba destra; i controlli ortopedici presso il nosocomio di [redacted] furono ripetuti ciclicamente in data 01.10.2015 mediante Rx completa arti inferiori del bacino sotto carico, in data 16.11.2015 con visita di controllo ortopedico, ed il giorno 01.12.2015 con rx anca dx, in data 02.12.2015 visita di controllo ortopedico e tali controlli terminarono alternativamente in una diagnosi di coxalgia dx o lombosciatalgia, senza che alcun medico si accorgesse dell'infezione in essere, nonostante la presenza di un elevato indice VES e PCR, né provvedesse ad indagare sulle cause dei fortissimi dolori lamentati dalla paziente; il calvario a cui i sanitari sottoposero *Persona_2* non si interruppe nemmeno in presenza di un ulteriore ricovero avvenuto in data 14.12.2015 presso il P.O. [redacted] nel corso del quale, ancora in presenza di un aumento degli indici di flogosi, veniva praticata la sola terapia antidolorifica, dimettendo la paziente in data 19.12.2015 con diagnosi di osteoporosi severa con crollo vertebrale fr. Femore e prescrizione terapia medica domiciliare; anche in occasione di tale ricovero si manifestarono la negligenza e l'imperizia dei sanitari, i quali avrebbero dovuto eseguire, sulla scorta dell'evidente e ricorrente aumento degli indici di flogosi (VES – PCR – ALFA1), specifici esami strumentali quali scintigrafia e PET, i soli idonei ad evidenziare la grave infezione che stava divorando la defunta sig.ra *Per_2* dagli esami ematochimici effettuati successivamente al ricovero del 14.12.2015 persisteva ancora l'aumento dei valori VES e PCR e il 26.02.2016 *Persona_2* si recò nuovamente presso il P.O. di [redacted] per il consueto controllo ortopedico ma i sanitari, nella più assoluta negligenza e anche in presenza di una storia clinica tanto articolata, si limitarono solamente a visionare distrattamente l'ennesima TAC bacino e TAC lombosacrale e le prescrissero un'ulteriore massiccia terapia medica antiinfiammatoria ignorando, pertanto, la grave infezione all'anca dx, presente ormai da diversi mesi; *Per_2* *[...]* persistendo il forte dolore alla anca e gamba dx, decise di rivolgersi al Prof. *CP_2*, il quale sin dalla prima visita paventò alla Sig.ra *Per_2* un ipotesi di anca infetta, confermata all'esito degli esami strumentali specifici PEC-TC ed Rx Bacino ; in data 15.04.2016 la *Per_2* venne ricoverata presso la *Controparte_3* *[...]* con prognosi di ingresso di artroprotesi anca dx infetta e nel corso di ricovero venne sottoposta ad esami ematochimici e rx di routine e il 18.04.2016 ad intervento chirurgico per la rimozione della PTA infetta e impianto di Spacer Antibiotato a destra; dall'esame culturale veniva riscontrata la positività allo Staphylococcus Aureus ed

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

Epidermidis, Corynebacterium spesies; il 29.04.2016 la paziente venne dimessa dall' *CP_3* con diagnosi: rimozione PTA infetta ed impianto Spacer Antibiotato a destra; a seguito del nuovo intervento di rimozione la sig.ra *Per_2* si sottopose a controllo infettivologico (16.06.2016) presso il nosocomio [redacted] di *CP_1* la cui diagnosi venne confermata come infezione di protesi articolare anca destra con posizionamento di spaziatore, nonché ad ulteriori controlli ematochimici presso strutture private esterne; in data 05.09.2016 la paziente si ricoverò presso il P.O. dei [redacted] di *CP_1* per sottoporsi il 13.09.2016 ad intervento di ri-protesi completa e fu dimessa con prescrizione di FKT, esami ematochimici e terapia medica nonché controllo clinico al 25.11.2016; in data 26.09.2016 la Sig.ra *Per_2* veniva ricoverata con diagnosi d'ingresso ipostenia arto inferiore dx in operata di ri-protesi totale e nella relazione di dimissione del 25.10.2016 veniva riportata la diagnosi di limitazione funzionale arto inferiore destro in recente intervento di revisione di protesi totale di anca dx in paziente con esiti di poliomielite; dai controlli ematochimici successivi all'intervento di rimozione della protesi infetta presso l' *CP_3* si evidenziava la lenta ma progressiva diminuzione dei valori di VES –PCR; agli interventi chirurgici ai quali fu sottoposta la sig.ra *Per_2* presso l'ospedale dei *CP_3* seguirono una lunga riabilitazione e periodici controlli ortopedici a distanza di circa tre mesi l'uno dall'altro presso *CP_3* a cura dei sanitari che confermarono l'esito di infezione all'anca dx e riscontrarono le buone condizioni della nuova protesti innestata alla paziente *[...]* *Per_2* ; in data 25.11.2016 alla visita fisiatrica presso il nosocomio di *CP_1* venne riscontrata la normalizzazione degli indici infiammatori e la deambulazione con l'ausilio di bastoni canadesi; in data 06.10.2017 la paziente si sottopose a visita specialistica presso l' *Controparte_4* ove il medico ortopedico dott. *Persona_3* accertò l'impossibilità della paziente di stare in posizione eretta ed il necessario uso della carrozzina per gli spostamenti, potendo la *Per_2* compiere solo pochi passi con l'aiuto delle stampelle canadesi; la qualità della vita di *Persona_2* precipitò in un abisso infernale dal quale non ebbe più la possibilità di riemergere poiché fu stravolta la quotidianità e tolta ogni forma di autonomia, mentre prima era stata sempre indipendente e non aveva mai necessitato di alcun aiuto esterno nello svolgimento delle sue mansioni di moglie e di madre, e provvedeva senza alcuna difficoltà alle esigenze della propria famiglia, ovvero, alla figlia minore, al marito nonché alla cura della casa e soprattutto di se stessa, a seguito dell'intervento e del persistere del dolore all'arto che la immobilizzava a letto, *Persona_2* dovette necessariamente richiedere, per lo

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

svolgimento anche delle più piccole incombenze casalinghe e familiari, aiuto quotidiano a terze persone nonché ai familiari più stretti; la drammatica vicenda influì negativamente anche sulla psiche della sig.ra *Per_2* causandole una forma depressiva e la vita familiare si spezzò poiché le conseguenze del suo dolore investirono sia il marito che la figlia, i quali, furono costretti per diversi anni a stravolgere le proprie abitudini ed a soccorrere sia moralmente che fisicamente *[...]* *Persona_2* ; *Parte_1* subì un notevole e protratto stress sia fisico che emotivo tanto che anch'egli, come la defunta moglie, riportò forte malessere dovendosi addirittura sottoporre a visita specialistica psicologica e per le cure da prestare alla defunta moglie, dovette usufruire di tutti i permessi lavorativi e chiedere di essere posto in aspettativa e pur essendo uomo credente e molto religioso, da sempre appartenente alla [redacted] dovette rinunciare anche agli incontri del culto da egli professato, diradando sempre di più la sua presenza alle messe; la figlia minore, *Pers* subì più di tutti il disagio del dolore fisico e morale che travolse la madre, avendo dovuto rinunciare all'affettuosa e amorevole cura che la madre le prestava; la guarigione clinica di *Persona_2* dall'infezione contratta presso il P.O. [redacted] si realizzò mediante gli ulteriori interventi chirurgici ad opera dei medici del P.O. dei [redacted] di *CP_1* residuando però rilevanti postumi disfunzionali da riconoscersi quale danno biologico iatrogeno differenziale, attesa la preesistente condizione clinica rappresentata dagli esiti di poliomielite all'arto controlaterale sx.; al danno biologico permanente si era aggiunto sia il danno estetico subito, attesa la marcata ipotrofia del muscolo gluteo destro e del vasto mediale del muscolo quadricipite omolaterale e la presenza di una cicatrice chirurgica lineare e della lunghezza di 18 cm, ipercromica, marcatamente infossata, intersecata da segni da riferire a punti di sutura, sia il danno psicologico subito, attesa la sintomatologia ansiosa –depressiva che l'aveva colpita; viste le precarie condizioni di salute della sig.ra *Per_2* , affetta da adenocarcinoma ad uno stato avanzato, si rendeva necessario un procedimento di ATP all'esito del quale veniva confermato il danno arrecato alla stessa dalla negligenza dei sanitari con il riconoscimento di una percentuale di danno biologico permanente pari al 30% alla quale doveva essere sottratta, la percentuale di invalidità comunque ineliminabile pari al 20%; oltre al danno biologico differenziale riconosciuto alla defunta sig.ra *Per_2* determinato dalla *malpractice* dei sanitari del nosocomio [redacted] doveva essere riconosciuto il danno parentale in favore di *Parte_1* e della figlia *Pers* per lo stress e i danni subiti a seguito dell'evento dannoso.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

Gli attori chiedevano, pertanto:

"*previa declaratoria di responsabilità della convenuta:*

a) Accertarsi e dichiararsi la malpractice posta in essere dai sanitari del P.O. [redacted] *di* [redacted] *per aver tenuto una condotta clinica negligente, ascrivibile alla mancata osservanza delle linee guida e dei riconosciuti e comprovati standard di qualità assistenziale atteso che sottoposero la defunta sig.ra* Per_2 *ad intervento chirurgico di artroprotesi di anca dx in assenza di profilassi antibiotica e, per l'effetto dichiarare la responsabilità della convenuta* Controparte_5 *in* CP_6

b) Accertarsi e dichiararsi la malpractice posta in essere dai sanitari del P.O. [redacted] *di* [redacted] *per aver tenuto una condotta clinica negligente, imputabile al grave e ripetuto errore diagnostico specificato nell'omessa diagnosi di una chiara e allarmante sintomatologia infettiva dell'impiantata protesi d'anca e per l'effetto dichiarare la responsabilità della convenuta* Controparte_7

c) Accertarsi e dichiararsi, il grave danno arrecato alla defunta sig.ra Per_2 *dalla negligenza dei sanitari del P.O.* [redacted] *di* [redacted] *nonché il conseguente danno parentale e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore della stessa nonché in favore del sig.* [...] Parte_1 *e* Persona_1 *in proprio e nella qualità di eredi della sig.* Per_2 [...] *;*

d) Accertarsi e dichiararsi dovuto, per le causali in premessa, il risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Persona_2 *quantificati in* ***€ 83.028,00*** *a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale per le sofferenze subite dalle stessa e per l'effetto condannare, in favore degli istanti, l'* Controparte_5 *in p.l.r.p.t al pagamento della predetta somma e/o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, il tutto nei limiti di competenza di valore dell'On.le Giudice adito, in favore degli istanti;*

e) Accertarsi e dichiararsi dovuta, per le causali in premessa, la somma di € 2.541,40 a titolo di spese mediche sostenute dalla sig.ra Persona_2 *e per l'effetto condannare, in favore degli istanti, l'* Controparte_5 *in p.l.r.p.t alla refusione della predetta somma;*

f*) Accertarsi e dichiararsi intervenuto, in capo agli eredi sigg.* [...] Parte_1 *e* Persona_1 *il diritto al risarcimento del danno iure proprio e per l'effetto,*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

-Accertarsi e dichiararsi dovuto, per le causali in premessa, il risarcimento del danno in favore del sig. Parte_1 *quantificato nella misura di* ***€ 25.000,00*** *a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale a seguito del danno parentale subito a causa del peggioramento delle sue abitudini di vita, e per l'effetto condannare* CP_5 [...] *in p.l.r.p.t al pagamento in favore dello stesso della predetta somma e/o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, il tutto nei limiti di competenza di valore dell'On.le Giudice adito*;

-Accertarsi e dichiararsi dovuto, per le causali in premessa, il risarcimento del danno in favore della figlia minore Persona_1 *quantificato nella misura di* ***€ 25.000,00*** *a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale a seguito del danno parentale subito a causa del peggioramento delle sue abitudini di vita, e per l'effetto condannare* [...] CP_5 *in p.l.r.p.t al pagamento in favore della stessa della predetta somma e/o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, il tutto nei limiti di competenza di valore dell'On.le Giudice adito;*

g) Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale e non della convenuta e per l'effetto condannarla al risarcimento in favore degli istanti delle somme su indicate nonché di ogni tipo di danno e/o lesione subita anche se qui non richiamato, presente o futuro che sia;

h) Condannarsi la convenuta Controparte_5 *in p.l.r.p.t. alla refusione di tutte le spese sostenute dall'istante nonché degli onorari riconosciuti e versati al Ctu dott.* Persona_4 *e dott.* Persona_5 *per l'elaborazione della perizia medica in sede di ATP ;*

i) Condannarsi la convenuta Controparte_5 *in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio oltre Iva e Cpa nonché delle spese sostenute per il giudizio di ATP oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario*"

2. Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_8 che deduceva l'infondatezza delle domande e ne chiedeva il rigetto per insussistenza dell'asserita responsabilità a carico dell' Controparte_9 e la mancanza di prova del nesso causale in ordine al lamentato danno, il cui onere probatorio incombeva sul danneggiato. Contestava le conclusioni dell'elaborato peritale relativo all'ATP, censurando il metodo del tutto empirico di tale valutazione e l'assenza di ogni riferimento a tabelle di legge o ai comuni *baremes* valutativi. Ad ogni modo rilevava che per la valutazione medico legale del danno alla persona occorreva una specifica personalizzazione del soggetto e nel caso di specie si era in presenza di un soggetto

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

affetto da un grave deficit deambulatorio, dipendente non dalla protesi di anca impiantata, ma dalla grave gonartrosi a destra e dalla paresi all'arto inferiore sinistro in esiti di poliomielite anteriore acuta che costituiva una concausa preesistente di menomazione che aggravava la successiva invalidità dipendente dalla protesizzazione dell'anca anche in assenza di complicanze. Deduceva, infine, che la ridotta capacità deambulatoria doveva essere posta in correlazione alle infermità scheletriche e neurologiche già preesistenti ed alla patologia oncologica per un adenocarcinoma del grosso intestino (colon) di alto grado e non erano correlate alla riprotesizzazione di anca**.**

3. All'esito dell'istruttoria testimoniale la causa veniva assegnata in decisione alla scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 16.10.2025 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.

4. In tema di responsabilità da errore medico, i danni *'jure hereditatis'* sono quelli patìti direttamente dal paziente, ma fatti valere dai congiunti dopo il decesso del parente. Tali lesioni presuppongono una responsabilità di natura contrattuale in capo alla struttura sanitaria che comporta, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, che il danneggiato deve dimostrare il contratto di spedalità e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) ed il relativo nesso di causalità, mentre resta a carico dell'ente la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che il danno sia dipeso da un evento imprevisto ed imprevedibile. Al contrario, le pretese azionate *'jure proprio'* dai parenti della persona deceduta si fondano su una responsabilità tipicamente aquiliana, posto che l'attore, in mancanza di un rapporto negoziale diretto con la struttura sanitaria, può far valere la violazione del solo dovere generico del *'neminem laedere'*.

Gli attori nel caso di specie agiscono sia come continuatori della personalità di *[...]* *Persona_2* e dunque nell'esercizio di tutte le prerogative e pretese alla stessa già spettanti, in quanto entrate a far parte del suo patrimonio, sia – per l'appunto – come terzi, evidente essendo che gli stessi stanno qui reclamando, oltre ai danni subìti in via diretta dalla propria congiunta, entrati a far parte del patrimonio di lei e trasmessi a marito e figlia per successione ereditaria, anche i danni patiti personalmente, per la lesione del rapporto parentale, o comunque, per pregiudizio della possibilità di godere a pieno del rapporto affettivo con la stessa , allegando che la condotta negligente dei medici abbia aggravato e peggiorato le condizioni di vita di *Persona_6*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

In tale duplice veste, pertanto, i profili probatori della responsabilità della parte convenuta si sovrappongono e sono comunque entrambi apprezzabili alla luce della consulenza espletata in sede di ATP.

5.1.Nell'indagine sull'accertamento della responsabilità sanitaria occorre accertare : a) il nesso causale tra la condotta dei sanitari della struttura convenuta e l'evento lesivo lamentato ; b) la conformità o meno di tale condotta alle "*leges artis*" ed alla diligenza dell' "*homo eiusdem generis et condicionis*".

Per ritenere sussistente un nesso causale tra prestazione e danno onde rinvenire responsabilità per inadempimento nel giudizio civile - diversamente che dall'ambito penalistico (ove è richiesta la prova "al di là di ogni ragionevole dubbio") - vige invece la regola della preponderanza dell'evidenza causale, altresì detta del "più probabile che non". La *regola iuris* per addivenire ad accertamento di responsabilità professionale dei sanitari – è stato ancora osservato - non è peraltro limitata soltanto al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità della prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o dalla prevenzione di possibili esiti negativi o peggiorativi delle condizioni personali rispetto a quanto era previsto come ragionevole attendersi dall'intervento.

In relazione alla causalità omissiva, "la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale" (così, tra le altre, le sentenze della Cassazione 13 maggio 2008, n. 11903, e 2 febbraio 2010, n. 2360); il relativo accertamento, in altre parole, deve tendere ad accertare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse tenuto la condotta doverosa a lui imposta, con esclusione di fattori alternativi (sentenza Cassazione 14 febbraio 2012, n. 2085).

Questo accertamento a contrario o "controfattuale" si deve svolgere in base al principio della cd. preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (secondo quanto enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 21619 del 2007, poi autorevolmente ripreso dalla pronuncia delle Sezioni Unite 11 gennaio 2008, n. 576, e confermato, tra le

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

altre, dalle successive sentenze di 17 febbraio 2011, n. 3847, e 21 luglio 2011, n. 15991).

5.2.Nel caso di specie vanno condivise e recepite le risultanze della ATP espletata dal Collegio medico incaricato, costituito da uno medico specialista in medicina legale oltre che in ortopedia e traumatologia e un medico specialista in malattie infettive, in quanto correttamente svolte con accurato esame della documentazione medica ed adeguati approfondimenti tecnico scientifici.

I CTU, dopo aver correttamente ricostruito l'iter diagnostico e terapeutico della paziente Persona_2, paziente di anni 52 all'epoca del primo intervento di artroprotesi di anca destra del 25.6.2015 , hanno confermato che " *la sig.ra* Persona_2 *a seguito dell'intervento di protesi totale del ginocchio destro contrasse un'infezione periprotesica durante l'intervento chirurgico effettuato presso* [redacted] *di* [redacted] *Tale intervento portò al fallimento dell'impianto protesico, alla necessità di spaziatore con cemento antibiotato. Tale intervento fu effettuato presso il* [redacted] *di* CP_1 *Ad esso segui un ulteriore ed ultimo intervento effettuato sempre al* [redacted] *e consistente nella rimozione dello spaziatore ed impianto di nuova protesi di revisione*". I consulenti hanno ritenuto che l'infezione si sia verificata in ambito nosocomiale, dovendosi escludere che la sepsi ebbe ad originarsi da focolai ematogeni dell'attrice, come desumibile dalle indagini di laboratorio precedenti all'intervento, e dovendosi invece ricondurla a germi presenti nell'ambiente della sala operatoria. "*Trattasi di un'infezione nosocomiale nella stragrande maggioranza dei casi atteso che non tutti i nosocomi porgono la dovuta attenzione a mettere in atto e a tenere una sala operatoria sterile nella totalità secondo le indicazioni tecniche. Sul piano della profilassi preoperatoria si può affermare che non fu effettuata secondo le linee guida dell'epoca. In realtà non fu effettuata alcuna profilassi antibiotica come dovuto. La terapia antibiotica post chirurgica fu instaurata solo alle 06:00 e dalle 18:00 del giorno successivo. La stessa infezione non è stata diagnosticata con tempestività e quindi curata anche se alcuni indici di laboratorio già mettevano in allarme. Non fu evidenziata o almeno sospettata neanche nel corso del ricovero del 14/12/2015*".

Non vi è dubbio, pertanto, sul nesso di causalità tra la contrazione in sede nosocomiale dell'infezione da *Staphylococcus Aureus* ed *Epidermidis, Corynebacterium spesies* e le conseguenze dannose subite da Persona_2 nonché sulla sussistenza della responsabilità professionale dei sanitari, e per essi della Cont convenuta, per la mancata profilassi antibiotica nonché per omessa tempestiva diagnosi ed idonea terapia.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

Mentre, dunque, è confermata l'idoneità del comportamento dei sanitari a provocare il danno lamentato, la convenuta non ha invece provato che tale inadempimento non vi sia stato né che esso non sia stato eziologicamente rilevante, diversamente da quanto ritenuto dai CTU

5.3. Quanto alle preesistenti patologie di cui era affetta la sig.ra *Per_2* , sotto il profilo di un eventuale concorso causale va, poi, rilevato che, come è stato giustamente notato in dottrina, la teoria condizionalistica, quella della causalità adeguata secondo leggi statistiche e pure il principio, attualmente sposato dalla giurisprudenza di legittimità, della "probabilità logica" condividono la convinzione della totale irrilevanza delle concause naturali in sede di giudizio causale. La Suprema Corte, infatti, ha per lungo tempo affermato in maniera pressoché costante che, quando concause naturali accompagnano la condotta lesiva dell'agente, " non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile " . Secondo questa logica, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto pacifico che " in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità " .

Si è ritenuto, pertanto, non potersi operare una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

Diversa questione è quella della misura dell'incidenza di eventuali stati patologici pregressi sul danno risarcibile, la cui analisi e la cui soluzione è riservata alla fase in cui si procede alla determinazione delle conseguenze risarcibili dell'evento dannoso ex artt.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

1223 e ss. c.c.. una volta che lo stesso sia stato definitivamente imputato al convenuto a titolo di piena responsabilità.

Qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice, accertata, sul piano della, causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, giusta disposto dell'art. 1221 c.c., comma 1), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento), così ascrivendo l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile *tout court* sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale intesa la pregressa situazione patologica del danneggiato non eziologicamente riconducibile, a sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario (Cassazione sent. 15991/11).

6.1. Stante l'accertato inadempimento della struttura sanitaria e il collegamento causale delle lesioni alla negligente condotta dei sanitari, come evidenziato dai consulenti di ufficio, spetta ai ricorrenti il risarcimento dei danni.

In relazione al *quantum* va rilevato che i consulenti hanno valutato il quadro clinico funzionale di *Persona_2* accertando "*un danno pari al 30% attesa la maggiore incidenza cicatriziale, la maggiore e grave compromissione tissutale e il maggior danno anatomico delle strutture che si sono dovute aggredire per ben due volte (inserimento dello spaziatore antibiotato e successiva rimozione dello stesso con impianto di neuroprotesi)*". Dovendosi tuttavia tener conto dello stato anteriore della paziente, rappresentato da gonartrosi e dagli esiti di poliomelite all'arto controlaterale, hanno quantificato il danno biologico differenziale nella misura del 10% comprensivo del maggior danno anatomico, funzionale ed estetico nonché anche della reattività

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

ansiosa. La maggiore durata della malattia ha comportato una ITT di 90 giorni, ITP di 90 giorni al 75%, 90giorni al 50% e 90 giorni al 25%.

6.2 Nella quantificazione del danno non emergono ragioni per discostarsi dal recente indirizzo giurisprudenziale che evidenzia l'esigenza all'unitarietà oltre che all'integralità del risarcimento, abolendo le prassi giurisprudenziali volte ad una distinzione in sottocategorie del danno con diversificazione ontologica dei pregiudizi e ciò alla luce dei principi ribaditi dalle SS.UU. della Cassazione con quattro note decisioni aventi un corpo comune (Cass., s.u., 11.11.08, 26972, 26973, 26974 e 26975), riprendendo e sviluppando principi già affermati in due sentenze gemelle del 2003 (Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8827 e Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8828), che hanno stabilito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie; il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Corollario del principio di diritto è che i pregiudizi di tipo esistenziale (cioè concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono costituire solo aspetti dell'unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori.

Si ritiene di liquidare i danni non patrimoniali subiti con applicazione delle vigenti tabelle del Tribunale di Roma dell'anno 2021 (con risultati pressocchè coincidenti con le tabelle milenesi) che vengono assunte quale criterio equitativo uniforme orientativo degli uffici giudiziari di merito e che nel caso di specie consentono previsioni più puntuali rispetto alle esigenze valutative della fattispecie in esame.

Le tabelle valutative determinano, invero, il valore finale del punto utile al calcolo del danno da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compreso il danno morale. Esse dettano criteri orientativi per la liquidazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale (non del solo danno biologico), derivante dalla lesione alla integrità psico -fisica, specificando, nei "criteri orientativi", che si propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psico -fisica della persona suscettibile di accertamento medico -legale, sia nei suoi risvolti anatomo -funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva".

Dovendosi calcolare il danno biologico patito da *Persona_2* e richiesto dagli attori a titolo ereditario, quale posta attiva presente nel patrimonio della *de cuius* alla sua morte e come tale trasmessa agli eredi, il danno va calcolato con applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma vigenti al 2021 e cioè all'anno del decesso di *Per_2* .

[redacted]

Tabella di riferimento: Tribunale di Roma

Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni

Percentuale di invalidità permanente 10%

Punto danno biologico € 2.241,40

Punto base I.T.T. € 110,60

Giorni di invalidità temporanea totale 90

Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90

Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90

Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 90

Danno non patrimoniale risarcibile € 16.698,43

Oscillazione di fascia (min 10% del danno biologico) **€ 18.368,27**

Invalidità temporanea totale € 9.954,00

Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.465,50

Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.977,00

Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.488,50

Totale danno biologico temporaneo **€ 24.885,00**

Va riconosciuto nella componente del danno biologico anche il danno morale nella oscillazione minima del 10% di aumento attese le peculiarità della fattispecie di danno e l'intensità del dolore che trova conferma nella pluralità degli interventi ospedalieri, il lungo periodo di invalidità temporanea e nell'istruttoria espletata.

6.3. Nella considerazione, poi, del valore del complessivo della componente del danno biologico spettante agli attori a titolo ereditario va tenuto conto delle peculiarità della fattispecie

Secondo un ormai costante indirizzo giurisprudenziale, ed espressamente precisato nelle tabelle di Roma qualora, al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

in conseguenza dell'illecito - così come avvenuto nel caso di specie - alla valutazione probabilistica connessa all'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato, va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi richiedono *iure successionis* va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita della vittima - come considerato nel valore delle tabelle - , ma alla sua durata effettiva (cfr. Cassazione Sez. III, ord 15 febbraio 2019, n. 4551), pur tenendo conto del fatto che, nel primo periodo successivo all'evento, il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi. Pertanto fermo l'importo tabellare - quella che varia nel tempo è la quota che dello stesso viene conseguita, essendo il danno biologico destinato a risarcire non solo il danno fisiopsichico, ma anche le conseguenze dello stesso nella dinamica sociale e relazionale che quindi persiste nel tempo.

Di conseguenza, poiché è evidente che una parte del danno si acquisisce contestualmente al consolidamento dei postumi con i quali il danneggiato deve confrontarsi subito per poi subire ulteriori conseguenze nel tempo in relazione all'incremento dell'età che introduce

altre difficoltà, le tabelle di Roma al fine di realizzare tale fine prevedono che il danno risarcibile sia costituito da due voci:

a) una prima – che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta – viene acquisita immediatamente per effetto della lesione subita

b) una seconda - correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra - si acquisisce nel tempo e può essere calcolata in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita, calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione.

La Tabella si fonda sui seguenti principi : a) il danno non è una funzione costante crescente con il tempo; ciò significa che non si acquisisce giorno per giorno una frazione del danno complessivo, ma si acquisisce subito (ovviamente nella misura dei postumi stabilizzati) una parte dello stesso – che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta – ed una parte che invece è correlata con i progressivi pregiudizi – fisici e psichici che il soggetto incontra nel tempo – si acquisisce nel tempo; b) tale importo è quantificato in un valore compreso tra il 10% ed il 50% in relazione alla entità del danno biologico calcolato sulla base della seguente tabella:

danno accertato percentuale acquisita immediatamente

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

– **da 0 a 20%**	**– da 0% a 10%**
– da 21 a 40%	– da 11% a 20%
– da 41 a 60%	– da 21% a 30%
– da 61 a 80%	– da 31% a 40%
– da 81 a 100%	– da 41% a 50%

La parte restante è pari al rapporto tra la somma tabellare ridotta dell'importo già considerato moltiplicato per il numero di giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media (vale a dire, si calcola la durata della sopravvivenza prevedibile secondo la vita media, si divide per il danno residuo e si ottiene la somma (calcolata a giorno o a mese o ad anno) da moltiplicare per il periodo di sopravvivenza concreta; per un calcolo più realistico occorre tenere conto non della durata della vita media per tutti, ma della durata della vita media per fasce di età, così riportate in tabella:

Fascia di età	Età media	Aspettativa di vita
0 – 10	82,6	82,6
11 – 20	82,6	82,6
21 – 30	82,6	82,6
31 – 40	82,6	82,6
41 – 50	83,6	83,6
51 – 60	**85,6**	**85,6**
61 – 70	*	87,6
71 – 80	*	89,6
81 – 90	*	92
91 – 95	*	+ 4 anni
96 – 99	*	+ 3 anni

Il danno da risarcire, salva la possibilità di interventi di personalizzazione, va pertanto calcolato nella somma risultante dalle due quote innanzi dette, la prima costituita dalla percentuale di danno acquisita immediatamente per effetto della lesione, e la seconda calcolata sulla base della sopravvivenza concreta rispetto a quella statistica calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione.

In applicazione di tali criteri la componente del danno biologico, che è una voce di danno che si proietta nel futuro, come calcolato con riferimento ad una valutazione probabilistica connessa all'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato, va ridotta a quella del concreto danno effettivamente prodotto alla sopravvivenza concreta.

6.4. Nel caso di specie *Persona_2* rispetto all'anno dell'intervento contestato ed integrante l'evento lesivo (2015) è sopravvissuta per 5 anni fino a [redacted] 2021 (valutati gli anni compiuti) rispetto i 33,6 anni (calcolabili in relazione all'aspettativa di vita media statistica riportata in tabella 85,6 – 52= 33,6) .

Pertanto tenuto l'importo del danno biologico permanente complessivamente calcolato con la tabella di Roma di euro € 18.368,27 e tenuto conto della sopravvivenza in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

concreto, la quota acquisita immediatamente per effetto della lesione subita valutabile del 10% va determinata nella somma di **euro 1837,00** (con arrotondamento dei decimali) mentre la quota calcolata in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita va determinata nella somma di **euro 2460,00** (18.368,27 - 1837= 16531,27* 5/33,6 = **2460** con arrotondamento dei decimali) . L'importo spettante agli attori quale quota del danno biologico permanente maturato dalla de cuius al momento del decesso è pertanto pari a euro **4297,00** (1837 +2460) **.** A tale importo va aggiunto interamente il valore dell'invalidità temporanea di euro 24.885,00 che invece è stata interamente sopportata dalla *de cuius* per effetto della lesione subita e definitivamente acquisita al suo patrimonio al momento della morte . L'importo complessivo, spettante agli eredi a titolo di danno non patrimoniale ereditato dalla de cuius è pertanto pari a euro **29.182,00** da ripartire tra gli eredi secondo le quote ereditarie di rispettiva spettanza (metà ciascuno) .

Spettano altresì gli interessi legali calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data dell'evento di danno (25.6.2015) e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data del [redacted] oltre interessi legali successivi fino al saldo.

Non possono ritenersi ricomprese nelle voci di danno risarcibile le spese mediche per terapie non causalmente riconducibili al danno differenziale da infezione nosocomiale, della quale solo può essere ritenuta responsabile la convenuta *Cont*

7.1. Gli attori hanno, poi, agito per il risarcimento dei danni patiti *iure proprio,* di riflesso a seguito delle lesioni del prossimo congiunto. Nella specie non vi è stata l'integrale perdita del rapporto parentale, ma esclusivamente una lesione - sia pur significativa - dello stesso, in quanto il congiunto leso ha subito esclusivamente una invalidità permanente, che ha certamente modificato e pregiudicato il precedente rapporto parentale (sul piano dinamico-relazionale) con i familiari (marito e figlia) oltre a causare a questi ultimi una sofferenza interiore (danno morale), ma, altrettanto certamente, non ha eliminato del tutto il suddetto rapporto.

E' affermazione consolidata nella giurisprudenza che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.

Il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. n. 16992 del 2015). La Suprema Corte ha da tempo chiarito che tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. 8827/2003 ; Cass. 25729/2014). Trattasi di danno non patrimoniale *iure proprio* del congiunto, ristorabile non solo in caso di perdita, ma anche di mera lesione del rapporto parentale, derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 20 agosto 2015, n. 16992; 28 settembre 2018, n. 23469)

Esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 c.c., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso -, sia sul piano dinamico - relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro da sé) (v. Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; n. 23469 del 2018, cit.).

Invero, la risarcibilità di suddetta tipologia di danno presuppone, innanzitutto, la prova di una lesione patita dal familiare della parte che agisce e la riconducibilità causale di suddetto danno alla condotta illecita della struttura sanitaria o del medico convenuti in giudizio; solo in un secondo momento, va valutata l'effettiva sussistenza del danno da lesione parentale e la relativa prova.

Tale tipo di danno non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità. Inoltre, tali tipi di pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere che essi soffrono per le gravi lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 7748/2020 e Cass. n. 11212/2019).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

Nel caso di specie la sussistenza del danno non patrimoniale c.d. riflesso può certamente desumersi attraverso l'allegazione nell'atto introduttivo del giudizio dello stretto vincolo di parentela che lega gli istanti alla vittima primaria, dalla pacifica ed ininterrotta convivenza, dall'indubbia e incontestabile sofferenza interiore soggettiva patita, sul piano strettamente emotivo, sia nell'immediatezza dell'illecito che successivamente. La stessa prova testimoniale ha poi confermato il netto peggioramento delle loro condizioni e abitudini di vita quotidiana, interne ed esterne, stante la necessità di assistere "materialmente" il congiunto e quindi anche moralmente ed economicamente.

7.2. Per la liquidazione del danno ai congiunti del macroleso è corretto il ricorso alle tabelle del Tribunale di Roma che valorizzano sia la sofferenza interiore sia l'aspetto dinamico-relazionale del danno riflesso. Tali tabelle specificano idonee modalità di quantificazione del danno e dal 2019 tengono conto dei cd. danni riflessi ovvero i danni subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, a differenza delle ormai conosciute Tabelle di Milano che prevedono una liquidazione 'a punti' in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale ma nulla dicono del danno subiti dai congiunti del macroleso (Cass n. 13540/2023).

Conclusivamente, sempre in riferimento alla liquidazione del cd. danno riflesso, è opportuno evidenziare che, in accordo all'orientamento nel tempo maturato dalla Suprema Corte le tabelle del Tribunale di Roma mirano alla valorizzazione tanto della sofferenza interiore del familiare (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto), tanto dell'aspetto dinamico relazionale, riconosciuto solo ai familiari titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza del danneggiato, coincidente con una modifica peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto. Ad ogni soggetto è assegnato un importo in base alla componente dinamico-relazionale ed in base alla fruizione di assistenza per il futuro nonché in base ad eventuali sussidi pubblici. Le tabelle applicabili nei valori vigenti nell'anno 2021 (anno della morte della *Per_2* per cause diverse) prevedono un valore punto di euro 3000 per la componente di danno morale e di euro 3000 per la componente dinamico relazionale.

7.3. Avuto riguardo alle richiamate tabelle di Roma, va considerato poi il rapporto esistente fra la danneggiata ed i congiunti, l'età della danneggiata e l'età del marito e della figli, ed il coefficiente per familiari nel nucleo; così operando si ottiene il punteggio di 29 rispetto al coniuge *Parte_1* (20 per la relazione parentale di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

coniugio, 5 per età del danneggiato, 4 per età del parente) e di 18,90 quanto alla figlia convivente *Persona_1* (15 per la relazione parentale di figlio, 5 per età del danneggiato e 7 per età del parente, il tutto moltiplicato per 0,7 per numero dei familiari) e tenuto conto della percentuale del danno biologico differenziale (0%) emerge per *Parte_1* la somma di **euro 8700,00** per la prima componente (danno relazionale morale) e euro **8700,00** per la componente dinamico relazione/ assistenziale e per *Persona_1* la somma di **euro 5670,00** per la prima componente (danno relazionale morale) e euro **5670,00** per la componente dinamico relazionale/ assistenziale.

Mentre l'importo della prima componente del danno morale soggettivo spetta interamente in quanto si ricollega ad un rapporto di immediatezza con l'evento lesione dello stretto congiunto, la seconda invece risente della durata effettiva del rapporto relazionale e pertanto il relativo valore in quanto parametrato, come da tabella, alla durata dell'aspettativa di vita media del congiunto leso rispetto alla cui condizione il danno parentale è commisurato, va ridotto laddove il danneggiato sia deceduto per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito - così come avvenuto nel caso di specie – e l'ammontare del danno va commisurato alla durata effettiva della vita del congiunto leso**.**

Applicando criteri analoghi a quelli per il calcolo del danno biologico permanente, consegue che a *Parte_1* spetta per la componente dinamico relazionale l'importo di euro **2035,00** (quota del 10%: euro **870**; quota commisurata alla durata effettiva della vita del congiunto leso: 8700- 870 = 7830* 5/33,6= **1165)** e a *Per_1 [...]* spetta l'importo di euro **1326 (**quota del 10%: euro **567**; quota commisurata alla durata effettiva della vita del congiunto leso: 5670- 567= 5103* 5/33,6= **759**).

Conseguentemente per danno parentale effettivo e complessivo spetta a *[...] Parte_1* la somma di **euro 10.735,00** (8700 per la prima componente del danno morale e 2035 per la seconda componente del danno dinamico relazionale) e a *Persona_1* la somma complessiva di **euro 6996,00** (5670 per la prima componente e 1326 per la seconda componente).

Su tali importi spettano gli interessi sul capitale devalutato alla data dell'evento di danno (25.6.2015) e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data del [redacted] oltre interessi legali successivi, fino al saldo.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

8. Conseguentemente la *Controparte_1* va condannata al pagamento in favore degli attori *Parte_1* e *Persona_1* della somma complessiva di euro 29.182,00 a titolo di danno *iure hereditario*, da ripartire tra gli eredi secondo le quote ereditarie di rispettiva spettanza (metà ciascuno) e al pagamento delle ulteriori somme di euro 10.736,00 in favore di *Parte_1* e di euro 6996,00 in favore di *Persona_1* a titolo di danno parentale *iure proprio* oltre interessi legali calcolati sulle sorti capitali devalutate alla data dell'evento di danno (25.6.2015) e rivalutate in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data del [redacted] oltre interessi legali successivi fino al saldo.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 aggiornati, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata .

Seguono il medesimo principio della soccombenza le spese della CTU disposta nel prodromico procedimento per ATP in quanto le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020), con la conseguenza che le spese sostenute in previsione del presente giudizio nel procedimento per ATP, vanno liquidate anche esse come da dispositivo . Agli attori spetta altresì, sulla base dei medesimi principi, il rimborso delle spese della C.T.U. espletata in sede di ATP, come ivi liquidate, nonché delle spese di CTP sostenute nel medesimo procedimento (documentate in atti per euro 1000,40).

P.Q.M.

Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* , in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore *Persona_1* , nei confronti di *Controparte_1* , così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata dagli attori e per l'effetto condanna la *Controparte_1* al pagamento in favore degli attori *[...]* *Parte_1* e *Persona_1* della somma complessiva di **euro 29.182,00** a titolo di danno *iure hereditario*, da ripartire tra gli eredi secondo le quote ereditarie di rispettiva spettanza e al pagamento delle ulteriori somme di **euro 10.736,00** in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653

favore di *Parte_1* e di **euro 6996,00** in favore di *Persona_1* a titolo di danno parentale *iure proprio,* oltre interessi legali calcolati sulle sorti capitali devalutate alla data dell'evento di danno (25.6.2015) e rivalutate in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data del [redacted] oltre interessi legali successivi fino al saldo;

- condanna la *Controparte_1* al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che liquida per il presente procedimento in €. 786,00 per spese e €.7.616,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'Avv. [redacted] antistatario, e per il procedimento di ATP in €. 379,50 per spese e €. 3645,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'Avv. [redacted] antistatario;
- condanna la *Controparte_1* al rimborso in favore degli attori dei compensi della CTU espletata nel procedimento di ATP, come ivi liquidati, e delle spese di compenso al CTP come documentate in euro 1000,40.

Così deciso in Aversa, 02.02.2026

IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-653